

**CONSIGLIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**  
**I convocazione**  
**14a Seduta**

**Estratto del Verbale della seduta pubblica del 26/07/2017**

Presiede il Sindaco della Città Metropolitana **VIRGINIO MEROLA**

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti i Consiglieri:

**MANCA DANIELE**  
**SETA ERIKA(\*\*)**  
**SANTONI ALESSANDRO**  
**ERRANI FRANCESCO**  
**GNUDI MASSIMO**  
**LEMBI SIMONA**  
**PERSIANO RAFFAELE**  
**SANTI RAFFAELLA(\*\*)**  
**TINTI FAUSTO(\*\*)**

**EVANGELISTI MARTA**  
**MENGOLI LORENZO**  
**RAINONE PAOLO**  
**FERRI MARIARAFFAELLA**  
**LELLI LUCA**  
**MONESI MARCO**  
**RUSCIGNO DANIELE**  
**SCALAMBRA ELISABETTA**  
**VERONESI GIAMPIERO**

Presenti n.16

(\*) = assente

(\*\*) = assente giustificato

Scrutatori: **SANTONI ALESSANDRO, RAINONE PAOLO, LEMBI SIMONA**  
Partecipa il Vice segretario Generale **FABIO ZANAROLI**

omissis

**DELIBERA N.42 - I.P. 2014/2017 - Tit./Fasc./Anno 7.1.5.1.0.0/3/2017**

**SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA**  
**U.O. SOCIETA'**

**SRM Società Reti e Mobilità S.r.l.: modifiche statuarie in adempimento al D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017.**

**DISCUSSIONE**

**SINDACO METROPOLITANO**

Consigliere Veronesi

**CONSIGLIERE DELEGATO VERONESI**

Grazie, Sindaco. Io anche per economia espositiva facevo queste due proposte.

La prima era di accorpare la discussione di questo punto con quello successivo, che è autostazione Bologna, poi chiaramente votarli separatamente e se siete tutti d'accordo, visto che le ho già enucleate una per una in Commissione, non starei a elencarvi nuovamente le modifiche articolo per articolo tanto per SRM quanto per autostazione, ma mi rimetto a voi.

*SINDACO METROPOLITANO:*

Proceda.

*CONSIGLIERE VERONESI:*

Per quanto riguarda SRM Società Reti Mobilità voi sapete che la Città Metropolitana di Bologna è socia di SRM con una percentuale del 38 e 37% e l'altra unica partecipata, così come anche per autostazione è il Comune di Bologna che in questo caso (il caso sulla SRM) detiene il 61 – 63%.

Si tratta in ambedue i casi – e è per questo che ho chiesto di accorpare la discussione – degli adeguamenti al Testo Unico in materia di società e partecipazione pubblica sulla base del decreto legislativo 175/2016 così come novellato dal decreto legislativo 100 del 2017.

Pertanto, diciamo che il decreto legislativo in questione, così come modificato dal correttivo impone nella sostanza la necessità di procedere a adeguare gli statuti societari entro il termine del 31 di luglio.

Per quanto riguarda SRM vi ho elencato articolo per articolo tutte le modifiche dicendovi che sulla base di quell'elencazione noi riteniamo che tali modifiche recepiscano le variazioni necessarie per adeguare lo Statuto medesimo alle novità introdotte dal decreto legislativo 175/2016; lo stesso concetto valga per autostazione di Bologna dove c'è semplicemente una partecipazione diversa, ma sono medesimi soggetti: Città Metropolitana per il 33, 11%; Comune di Bologna per il 66,89%, anche qui adeguamento dello Statuto al decreto legislativo 175/2016 così come novellato dal decreto legislativo 100 del 2017 e anche in questo caso, elencate tutte le modifiche riteniamo che tale modifiche statutarie recepiscano le variazioni necessarie per adeguare lo Statuto alle novità del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, risultando quindi le modifiche al medesimo conformi e nel contempo introducendo anche direi alcuni miglioramenti del modello organizzativo, anche in conformità alle previsioni del documento unico di programmazione della Città Metropolitana e del Comune di Bologna agevolando così il controllo dei soci sulla società.

Grazie.

*SINDACO METROPOLITANO:*

La discussione è su tutte e due gli oggetti?

Come volete.

Evangelisti.

*CONSIGLIERE EVANGELISTI:*

La contestazione e il rilievo è nel metodo e nel merito.

Quanto al metodo, si tratta di questi due oggetti e di alcuni già trattati nei precedenti Consigli, tutti importanti e delicati e tutti non adeguatamente trattati; senza nulla togliere al consigliere Veronesi, che appunto in Commissione si spende e non poco, però c'è proprio una velocità, probabilmente dettata dai tempi, non lo sappiamo, sta di fatto che nel giro di qualche giorno e per noi seduta stante, quindi di qualche ora, ci troviamo a dover approvare questi oggetti importanti.

Nel merito la mia considerazione sarà soltanto in ordine alla modifica statutaria di autostazione, in particolare l'articolo 21, comma terzo, a mio avviso, o è scritto male o lascia presagire, un po' come abbiamo detto in Commissione, quelle che saranno le scelte. Nella fattispecie, appunto, prevede la facoltà di nomina di un Direttore generale e viene giustificata la possibilità di nomina, dicendo però che causa aggravii di responsabilità e di lavoro che la struttura deve sopportare, utilizzando quindi un tempo presente e lasciando presagire la considerazione che quindi si sa già che ci sarà questo aggravio di lavori e quindi inevitabilmente che ci sarà la nomina del Direttore generale.

Ritengo che, laddove appunto non ci sia niente di male, se la scelta dell'Ente è quella, raccomanderei prudenza: non vorrei che la Città Metropolitana alla fine si riducesse, senza nulla togliere nel merito ai Direttori generali, ad un ente che nomina soltanto figure dirigenziali e poi non entra propriamente nel merito.

*SINDACO METROPOLITANO:*

Ci sono altri? Santoni, prego.

*CONSIGLIERE SANTONI:*

Grazie. Volevo anticipare la mia dichiarazione di voto, che sarà diversa fra il primo oggetto e il secondo: la prima sarò favorevole perché chiaramente in Commissione è stato ben specificato che le modifiche statutarie proposte recepiscono di fatto le novità introdotte da nuovi disposti normativi e, al contempo, introducono alcuni miglioramenti al modello organizzativo, anche in conformità al DUP, quindi se nel primo caso ritengo sia opportuno votare a favore, nel secondo, anche alla luce di quello che diceva la consigliere Evangelisti, anticipo che mi asterrò.

*SINDACO METROPOLITANO:*

Ci sono altri interventi?

Prego.

*CONSIGLIERE VERONESI*

Molto brevemente perché in realtà sono temi che abbiamo già affrontato in Commissione, quindi, nel pieno rispetto di ciò che è stato detto, i ritmi sono oggettivamente serrati e questo è vero, un po' per tutti, ma in realtà faccio mie le parole utilizzate anche dalla Dirigente che era in Commissione, nel senso che non posso sapere, non vedendo nella sfera, se verrà nominata una figura dirigenziale o meno. E' stato, però, precisato che attualmente non esiste una figura apicale, quindi laddove dovesse essere nominata, credo che per una struttura come quella di autostazione, non sarebbe nulla di problematico.

L'altra è che ribadisco quello che è già stato detto in Commissione, ma credo che sia interessante e importante per tutta la nostra ferma volontà di fare poi una funzione conoscitiva proprio sul progetto autostazione perché, badate, per me che in parte l'ho già visto, credo valga proprio la pena di essere analizzato approfonditamente, sia per conoscerne i contenuti, ma proprio anche per conoscerne il valore, perché stiamo parlando di qualcosa che, secondo me, valorizzerà molto quell'area in particolar modo, ma il nostro Comune in generale. Grazie.

*SINDACO METROPOLITANO:*

Bene, dopo questa breve replica, passiamo alla votazione dell'oggetto n. 8, SRM, ma perché abbiamo detto che ovviamente facciamo votazioni separate.

Voti totali 16, favorevoli 14, astenuti 1, contrari 1.

Immediata eseguibilità dell'oggetto n. 8.

Voti totali 16, favorevoli 14, astenuti 1, contrari 1. Approvata l'immediata eseguibilità.

**Oggetto:** SRM Società Reti e Mobilità S.r.l.: modifiche statuarie in adempimento al D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017.

## **IL CONSIGLIO METROPOLITANO**

### **Decisione**

1. Approva, per le ragioni indicate in motivazione, la proposta di modifiche statutarie di SRM- Società Reti e Mobilità S.r.l., allegata sub 1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
2. Autorizza il Sindaco metropolitano o suo delegato ad esprimersi in senso favorevole e conforme al precedente punto nell'Assemblea Straordinaria dei soci convocata a tale scopo per il 31 luglio p.v. in prima convocazione e, occorrendo, il 2 agosto p.v., in seconda convocazione, e ad apportare le modifiche di carattere formale che si rendessero necessarie, fatta salva la sostanza dell'atto.
3. Dichiarà il presente atto immediatamente eseguibile per le ragioni indicate in motivazione.

### **Motivazione**

La Città Metropolitana di Bologna è socio di S.R.M. - Società Reti Mobilità S.r.l. e partecipa alla Società con una quota di Euro 3.788.100,00, pari al 38,37% del capitale sociale attualmente fissato in Euro 9.871.300,00, mentre la restante parte di Euro 6.083.200,00, pari al 61,63%, è detenuta dal Comune di Bologna.

La Città Metropolitana di Bologna e il Comune di Bologna esercitano congiuntamente sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente per le società che svolgono in forma esternalizzata funzioni amministrative di competenza di pubbliche amministrazioni nonché, come previsto dalla Convenzione in essere avente ad oggetto l'affidamento delle funzioni di cui agli artt. 19, 32, 33 e 34 della L.R. Emilia Romagna del 2 ottobre 1998 n. 30 e sua successiva modificazione.

Nell'ambito del quadro evolutivo riguardante la normativa societaria, si richiama il D.Lgs. 175/2016 relativo al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come modificato dal D.Lgs. 100/2017 che, nell'intento di assicurare una gestione efficiente delle risorse pubbliche e delle stesse imprese partecipate, ha determinato una revisione complessiva della disciplina riguardante tali realtà. In particolare la nuova disciplina contiene prescrizioni in capo alle società in controllo pubblico e ulteriori specifiche disposizioni per le società che adottano il modello in house providing, fra cui rientra Srm S.r.l., in quanto soggetta al controllo analogo congiunto dei due soci partecipanti, come già rilevato. Pertanto il decreto legislativo in questione, così come modificato, dal correttivo, impone la necessità di procedere ad adeguare gli statuti alle novità dallo stesso entro il termine del 31 luglio p.v. Si dà atto che il testo delle modifiche statutarie, allegato sub 1) alla presente quale parte integrante e sostanziale, è stato concordato dai soci Città metropolitana e Comune di Bologna, sentita la società.

L'organo amministrativo di SRM S.r.l., con comunicazione in atti al PG. 44748/2017, ha convocato un'Assemblea straordinaria dei Soci per il 31 luglio 2017 p.v., in prima convocazione e, occorrendo, per 2 agosto p.v., in seconda convocazione, con il seguente o.d.g.: Modifiche allo Statuto della SRM - Reti e Mobilità S.r.l., in attuazione del D.Lgs. 175/2016 e smi.

Le variazioni dello statuto in particolare riguardano:

- art. 4 “oggetto sociale”, l'esplicitazione, al comma 1, delle attività svolte dalla società quale espressione organizzativa dei soci, che rientrano tra quelle incluse all'art. 4, comma 2, lett. d) del Testo Unico. A ciò si aggiunge la nuova previsione del comma 5 relativa al limite di legge all'attività svolta dalla società a favore di soggetti diversi dai soci, prevedendo che oltre l'80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento di compiti affidati dagli enti soci secondo le convenzioni o comunque in atti con essi sottoscritti e che la produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società, in coerenza all'art. 16, comma 3, del Testo Unico, così come successivamente modificato; si evidenzia che il mancato rispetto del limite quantitativo costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 c.c.;
- art. 10 “Assemblea Totalitaria”, la precisazione, al comma 1, è resa necessaria per una maggiore aderenza all'art. 2479 bis del Codice Civile;
- art 11 “Competenze dell'Assemblea”, l'introduzione delle seguenti previsioni: al comma 1, lett. a), approvazione del bilancio che dovrà essere integrato/corredato della relazione sul governo societario in coerenza all'art. 6, comma 4, del Testo Unico; determinazione, al comma 1 lett. b), della durata del mandato dell'organo amministrativo in coordinamento con l'art. 18.1 dello statuto; esplicitazione, al comma 2, lett. a), che il budget annuale deve essere presentato ai soci entro il mese di marzo dell'anno di riferimento; divieto, ai commi 3 e 4, a tutti gli organi societari di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento di attività e trattamenti di fine mandato ai componenti di tali organi nonché divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società in coerenza con l'art 11, comma 9, lett. c) e d) del Testo Unico;
- art 18 “Amministratore Unico”, la precisazione, al comma 1, in merito alla durata dell'organo amministrativo, in coordinamento con l'art. 11, comma 1, lett. b) dello statuto, consentendo di potere prevedere una durata in carica inferiore a tre esercizi ma non una durata in carica superiore, nel rispetto dell'art. 2383, comma 2, c.c., rappresentando un'opportunità in più per i soci qualora ritenuta utile;
- art. 23 “Collegio Sindacale”, la sostituzione, al comma 1, in relazione alla rappresentanza di genere, del richiamo normativo del D.P.R. 251 del 30/11/2012 con la legge 120/2011, evidenziando che l'attuale statuto di Srm già contiene il riferimento alla parità di genere e pertanto risulta già adeguato alla previsione di cui all'art. 11, comma 4, del Testo Unico in questione;
- art 25 “Comitato di Coordinamento composizione e competenze”, la precisazione, al comma 4, che la partecipazione al Comitato, quale sede di confronto, consultazione e controllo analogo congiunto tra gli

Enti soci, non comporta alcuna attribuzione di compenso ai partecipanti;

- art 26 “Bilancio d'esercizio”, l'introduzione, al comma 1, della previsione che entro il mese di settembre l'Amministratore Unico deve presentare ai soci un bilancio preconsuntivo per la verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio e del rispetto degli indirizzi formulati dai soci medesimi.

Si dà inoltre atto che si è proceduto alla sostituzione dell'Ente Provincia con l'Ente Città metropolitana in adempimento alla legge 7 aprile 2014 n. 56.

Per quanto sopra esposto, si rileva che le modifiche statutarie proposte recepiscono le variazioni necessarie per adeguare lo statuto medesimo alle novità introdotte dal D.Lgs. 175/20116 concernente il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica e succ. mod., risultando pertanto al medesimo conformi e nel contempo introducono alcuni miglioramenti del modello organizzativo, anche in conformità alle previsioni del Documento Unico di Programmazione di Città metropolitana e Comune di Bologna, agevolando così il controllo dei soci sulla società.

Si dà atto che la delibera è stata inviata al dirigente del Servizio trasporti della Città Metropolitana per le opportune informazioni.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. n. 56/2014 il Consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla Conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il Consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana.

Lo Statuto della Città metropolitana prevede all'articolo 27<sup>1</sup>, comma 2, lett. a), le attribuzioni del Consiglio metropolitano.

Si rileva l'opportunità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di consentire l'espressione di voto del Sindaco metropolitano o suo delegato nell'Assemblea straordinaria di SRM S.r.l. convocata per il 31 luglio p.v. in prima convocazione ed, occorrendo, il 2 agosto p.v. in seconda convocazione.

La presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

## **Pareri**

---

<sup>1</sup> *Spettano al Consiglio metropolitano le seguenti competenze:*

a) deliberare gli atti fondamentali che la legge riserva alla competenza dei Consigli comunali, con particolare riferimento a regolamenti, piani e programmi;  
omissis

Si è espressa favorevolmente, acquisendo in atti il relativo parere, la Responsabile dell'U.O. Società, in relazione alla regolarità tecnica.

Si dà conto che il presente atto è stato proposto dal Consigliere delegato competente.

Sentite le competenti Commissioni consiliari in seduta congiunta il 26 luglio 2017.

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per 15 giorni consecutivi.

## **Allegati**

sub 1) modifiche statutarie

Messo ai voti dal Sindaco metropolitano, il su esteso partito di deliberazione è approvato con voti favorevoli n.14 (MEROLA VIRGINIO, MANCA DANIELE, MENGOLI LORENZO, SANTONI ALESSANDRO, ERRANI FRANCESCO, FERRI MARIARAFFAELLA, GNUDI MASSIMO, LELLI LUCA, LEMBI SIMONA, MONESI MARCO, PERSIANO RAFFAELE, RUSCIGNO DANIELE, SCALAMBRA ELISABETTA, VERONESI GIAMPIERO), contrari n.1 (EVANGELISTI MARTA), e astenuti n.1 (RAINONE PAOLO), resi con strumentazione elettronica.

Il Consiglio, inoltre, stante l'urgenza del provvedimento, con voti favorevoli n. 14 (MEROLA VIRGINIO, MANCA DANIELE, MENGOLI LORENZO, SANTONI ALESSANDRO, ERRANI FRANCESCO, FERRI MARIARAFFAELLA, GNUDI MASSIMO, LELLI LUCA, LEMBI SIMONA, MONESI MARCO, PERSIANO RAFFAELE, RUSCIGNO DANIELE, SCALAMBRA ELISABETTA, VERONESI GIAMPIERO), contrari n.1 (EVANGELISTI MARTA), e astenuti n.1 (RAINONE PAOLO), resi con strumentazione elettronica.

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, IV comma, del T.U. 18.8.2000, n. 267.

omissis

Il Sindaco metropolitano VIRGINIO MEROLA - Il Vice segretario Generale FABIO ZANAROLI  
Estratto conforme all'originale.

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg.15 consecutivi dal 28/07/2017 al 11/08/2017.

Bologna, 28/07/2017

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005)



**STATUTO**  
**della società "SRM – Società Reti e Mobilità S.r.l."**

<p><b>ART. 1 DENOMINAZIONE SOCIALE</b></p> <p>1.1 E' costituita, anche al fine di ottemperare a quanto disposto dall'Art. 19 della Legge regionale Emilia Romagna 2 ottobre 1998, n. 30 e s.m.i., nonché dagli artt. 25 e ss della Legge Regionale Emilia Romagna 30 giugno 2008, n. 10 una società a responsabilità limitata denominata "SRM – Società Reti e Mobilità S.r.l.", organizzata ed operante in conformità al modello in house providing di cui all'ordinamento comunitario ed italiano, sulla base di una convenzione fra gli enti locali soci.</p> <p>1.2 La società è soggetta alla direzione e coordinamento di Comune e Provincia di Bologna.</p>	<p><b>ART. 1 DENOMINAZIONE SOCIALE</b></p> <p>1.1 E' costituita, anche al fine di ottemperare a quanto disposto dall'Art. 19 della Legge regionale Emilia Romagna 2 ottobre 1998, n. 30 e s.m.i., nonché dagli artt. 25 e ss della Legge Regionale Emilia Romagna 30 giugno 2008, n. 10 una società a responsabilità limitata denominata "SRM – Società Reti e Mobilità S.r.l.", organizzata ed operante in conformità al modello in house providing di cui all'ordinamento comunitario ed italiano, sulla base di una convenzione fra gli enti locali soci.</p> <p>1.2 La società è soggetta alla direzione e coordinamento di Comune e Provincia <b>Città Metropolitana</b> di Bologna.</p>
<p><b>ART. 2 SEDE</b></p> <p>2.1 La società ha sede in Bologna.</p> <p>2.2 La società potrà, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, istituire o sopprimere succursali, dipendenze, agenzie, rappresentanze sia nel territorio nazionale che all'estero.</p> <p>2.3 Il domicilio legale dei soci, per ogni rapporto con la società, è quello risultante dal libro dei soci.</p>	<p><b>ART. 2 SEDE</b></p> <p>2.1 La società ha sede in Bologna.</p> <p>2.2 La società potrà, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, istituire o sopprimere succursali, dipendenze, agenzie, rappresentanze sia nel territorio nazionale che all'estero.</p> <p>2.3 Il domicilio legale dei soci, per ogni rapporto con la società, è quello risultante dal libro dei soci.</p>
<p><b>ART. 3 DURATA</b></p> <p>3.1 La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga deliberata dall'Assemblea.</p>	<p><b>ART. 3 DURATA</b></p> <p>3.1 La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga deliberata dall'Assemblea.</p>
<p><b>OGGETTO SOCIALE</b></p> <p><b>ART. 4 OGGETTO SOCIALE</b></p> <p>4.1 La società ha per oggetto l'esercizio, anche mediante locazione od affitto di azienda, delle seguenti attività:</p> <p>(a.1) la gestione e lo sviluppo del patrimonio mobiliare, immobiliare e infrastrutturale di</p>	<p><b>OGGETTO SOCIALE</b></p> <p><b>ART. 4 OGGETTO SOCIALE</b></p> <p><b>4.1 La società, quale espressione organizzativa degli enti soci, svolge le attività di cui all'art. 4, co. 2, lett. d), d.lgs. n. 175/2016 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.</b></p>

<p>proprietà funzionale all'esercizio del trasporto pubblico locale, in ogni forma e con ogni mezzo idoneo;</p> <p>(b.1) la pianificazione e il reperimento delle risorse finanziarie per investimenti infrastrutturali.</p> <p>4.2 La società ha, inoltre, per oggetto l'esercizio delle seguenti attività</p> <p>(a.2) la progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata;</p> <p>(b.2) la progettazione e organizzazione dei servizi complementari per la mobilità, con particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi, all'accesso ai centri urbani, ai relativi sistemi e tecnologie di informazioni e controllo;</p> <p>(c.2) la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, dall'individuazione e predisposizione del capitolato, dell'avviso di gara, dello schema di contratto di servizio e della procedura di gara fino alla nomina della commissione giudicatrice e alla stipulazione del contratto di servizio;</p> <p>(d.2) il controllo dell'attuazione dei contratti di servizio relativi al trasporto pubblico locale;</p> <p>(e.2) la promozione di iniziative per ampliare la diffusione e valorizzazione del trasporto pubblico nonché lo svolgimento di attività di informazione e marketing nei confronti dell'utenza;</p> <p>(f.2) lo svolgimento di funzioni in materia di autoservizi di noleggio di autobus con conducente e in particolare la gestione delle sezioni del Registro Regionale delle imprese esercenti tali attività di trasporto e il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle stesse attività, come definiti dalla L. 11 agosto 2003, n. 218 e successivi provvedimenti regionali e provinciali;</p> <p>(g2) ogni altra attività inerente il servizio di trasporto pubblico locale con esclusione</p>	<p>4.1<del>2</del> La società ha per oggetto l'esercizio, anche mediante locazione od affitto di azienda, delle seguenti attività:</p> <p>(a.1) la gestione e lo sviluppo del patrimonio mobiliare, immobiliare e infrastrutturale di proprietà funzionale all'esercizio del trasporto pubblico locale, in ogni forma e con ogni mezzo idoneo;</p> <p>(b.1) la pianificazione e il reperimento delle risorse finanziarie per investimenti infrastrutturali.</p> <p>4.2<del>3</del> La società ha, inoltre, per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:</p> <p>(a.2) la progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata;</p> <p>(b.2) la progettazione e organizzazione dei servizi complementari per la mobilità, con particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi, all'accesso ai centri urbani, ai relativi sistemi e tecnologie di informazioni e controllo;</p> <p>(c.2) la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di <del>trasporto pubblico locale</del>, dall'individuazione e predisposizione del capitolato, dell'avviso di gara, dello schema di contratto di servizio e della procedura di gara fino alla nomina della commissione giudicatrice e alla stipulazione del contratto di servizio;</p> <p>(d.2) il controllo dell'attuazione dei contratti di servizio <del>relativi al trasporto pubblico locale</del>;</p> <p>(e.2) la promozione di iniziative per ampliare la diffusione e valorizzazione del trasporto pubblico <b>e della mobilità sostenibile in generale</b>, nonché lo svolgimento di attività di informazione e marketing nei confronti dell'utenza;</p> <p>(f.2) lo svolgimento di funzioni in materia di autoservizi di noleggio di autobus con conducente e in particolare la gestione delle sezioni del Registro Regionale delle imprese esercenti tali attività di trasporto e il rilascio</p>
--	--

della programmazione e gestione dei servizi autofilotrانviari e della gestione diretta di sosta e parcheggi.

4.3 La società, che esercita la sua attività in prevalenza a favore dei soci, potrà effettuare le attività di cui all'art. 4.2 che precede, previa stipulazione di apposita convenzione con l'ente locale interessato.

4.4 La società può compiere tutte le operazioni che risultino necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.

4.5 La società, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà inoltre rilasciare fideiussioni, cauzioni, avalli, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali anche nell'interesse di terzi, ferma l'inalienabilità e l'indisponibilità degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all'esercizio del trasporto pubblico locale se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.

4.6 La società potrà acquisire, ove consentito dalla normativa vigente, nei limiti di cui all'art. 2361 del c.c., partecipazioni anche di minoranza, in società aventi come oggetto attività analoghe o affini a quelle indicate agli artt. 4.1 e 4.2 del presente Statuto.

4.7 La società, ove consentito dalla normativa vigente, potrà altresì coordinarsi e associarsi con altri Enti e società per lo svolgimento di singole attività ed, in genere, per il perseguimento dell'oggetto sociale.

delle autorizzazioni per l'esercizio delle stesse attività, come definiti dalla L. 11 agosto 2003, n. 218 e successivi provvedimenti regionali e provinciali;

(g2) ogni altra attività inerente il servizio di trasporto pubblico locale con esclusione della programmazione e gestione dei servizi autofilotrانviari e della gestione diretta di sosta e parcheggi.

4.34 La società, che esercita la sua attività in prevalenza a favore dei soci, potrà effettuare le attività di cui all'art. 4.23 che precede, previa stipulazione di apposita convenzione con l'ente locale interessato.

**4.5 La società deve in ogni caso assicurare che oltre l'80% (ottanta per cento) del suo fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli Enti Soci, secondo le condizioni stabilite nelle convenzioni e comunque in atti con essi sottoscritti. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui sopra, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.**

4.46 La società può compiere tutte le operazioni che risultino necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.

4.57 La società, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà inoltre rilasciare fideiussioni, cauzioni, avalli, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali anche nell'interesse di terzi, ferma l'inalienabilità e l'indisponibilità degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all'esercizio del trasporto pubblico locale se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.

4.68 La società potrà acquisire, ove consentito dalla normativa vigente, nei limiti di cui all'art. 2361 del c.c., partecipazioni anche di

	<p>minoranza, in società aventi come oggetto attività analoghe o affini a quelle indicate agli artt. 4.1 e 4.2 del presente Statuto.</p> <p>4.79 La società, ove consentito dalla normativa vigente, potrà altresì coordinarsi e associarsi con altri Enti e società per lo svolgimento di singole attività ed, in genere, per il perseguimento dell'oggetto sociale.</p>
<p><b>ART. 5 CAPITALE SOCIALE</b></p> <p>5.1 Il capitale sociale è di Euro 9.871.300,00 (novemilioniottocentosettantunmilatrecento/00), diviso in quote ai sensi di legge.</p> <p>5.2 Il capitale sociale potrà essere aumentato in qualunque momento, anche con conferimento di crediti e di beni in natura, per delibera dell'Assemblea dei Soci e ferma l'osservanza del diritto di opzione di cui agli articoli 2481 bis del c.c. e 5.3 del presente Statuto.</p> <p>5.3 Nel caso di aumento del capitale sociale spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute.</p> <p>5.4 Coloro che esercitano il diritto di opzione hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote che siano rimaste non optate, a prescindere da una espressa e contestuale richiesta in sede di esercizio dell'opzione.</p>	<p><b>ART. 5 CAPITALE SOCIALE</b></p> <p>5.1 Il capitale sociale è di Euro 9.871.300,00 (novemilioniottocentosettantunmilatrecento/00), diviso in quote ai sensi di legge.</p> <p>5.2 Il capitale sociale potrà essere aumentato in qualunque momento, anche con conferimento di crediti e di beni in natura, per delibera dell'Assemblea dei Soci e ferma l'osservanza del diritto di opzione di cui agli articoli 2481 bis del c.c. e 5.3 del presente Statuto.</p> <p>5.3 Nel caso di aumento del capitale sociale spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute.</p> <p>5.4 Coloro che esercitano il diritto di opzione hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote che siano rimaste non optate, a prescindere da una espressa e contestuale richiesta in sede di esercizio dell'opzione.</p>
<p><b>ART. 6 - QUOTE</b></p> <p>6.1 Le quote sono nominative e conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.</p> <p>6.2 La Società riconosce un solo titolare per ciascuna quota.</p>	<p><b>ART. 6 - QUOTE</b></p> <p>6.1 Le quote sono nominative e conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.</p> <p>6.2 La Società riconosce un solo titolare per ciascuna quota.</p>
<p><b>PROPRIETA' E LIMITI AL POSSESSO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI</b></p> <p><b>ART. 7 PROPRIETA' PUBBLICA DELLA SOCIETA'</b></p> <p>7.1 Il capitale della Società è interamente pubblico.</p>	<p><b>PROPRIETA' E LIMITI AL POSSESSO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI</b></p> <p><b>ART. 7 PROPRIETA' PUBBLICA DELLA SOCIETA'</b></p> <p>7.1 Il capitale della Società è interamente pubblico.</p>

<p>7.2 Possono partecipare al capitale della società: Enti pubblici affidanti le attività di cui all'art. 4 del presente statuto in ragione dell'affidamento di tali attività alla società.</p> <p>7.3 La partecipazione al capitale della società da parte di enti locali e pubblici diversi dai soci fondatori avviene esclusivamente attraverso aumenti di capitale riservati ai nuovi soci.</p> <p>7.4 E' da considerarsi nullo per violazione di norma imperativa di legge e comunque inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote di partecipazione idoneo a far venir meno la composizione del capitale sociale locale così come indicata agli artt. 7.1 e 7.2. del presente Statuto.</p>	<p>7.2 Possono partecipare al capitale della società: Enti pubblici affidanti le attività di cui all'art. 4 del presente statuto in ragione dell'affidamento di tali attività alla società.</p> <p>7.3 La partecipazione al capitale della società da parte di enti locali e pubblici diversi dai soci fondatori avviene esclusivamente attraverso aumenti di capitale riservati ai nuovi soci.</p> <p>7.4 E' da considerarsi nullo per violazione di norma imperativa di legge e comunque inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote di partecipazione idoneo a far venir meno la composizione del capitale sociale locale così come indicata agli artt. 7.1 e 7.2. del presente Statuto.</p>
<p><b><u>ART. 8 COMUNICAZIONI E ACCORDI FRA I SOCI</u></b></p> <p>8.1 E' fatto obbligo ai soci di comunicare per iscritto alla Società, la quale provvederà ad informare i soci interessati, entro 10 (dieci) giorni dalla stipulazione, e comunque entro l'Assemblea, se convocata per una data anteriore al decimo giorno, qualunque patto o accordo che comporti per gli aderenti limitazioni o regolamentazioni del diritto di voto, obblighi o facoltà di preventiva consultazione per l'esercizio dello stesso, obblighi circa il trasferimento delle quote di partecipazione ovvero qualunque accordo per l'acquisto concertato di quote o per l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante sulla società.</p> <p>8.2 In caso di inosservanza dell'art. 8.1 la deliberazione dell'Assemblea è impugnabile ai sensi dell'art. 2479 ter c.c. se la deliberazione assembleare è stata adottata con il voto determinante dei soci inottemperanti all'obbligo di comunicazione di cui al citato Art. 8.1.</p> <p>8.3 I soci che partecipano all'Assemblea della società anche mediante delega di voto sono</p>	<p><b><u>ART. 8 COMUNICAZIONI E ACCORDI FRA I SOCI</u></b></p> <p>8.1 E' fatto obbligo ai soci di comunicare per iscritto alla Società, la quale provvederà ad informare i soci interessati, entro 10 (dieci) giorni dalla stipulazione, e comunque entro l'Assemblea, se convocata per una data anteriore al decimo giorno, qualunque patto o accordo che comporti per gli aderenti limitazioni o regolamentazioni del diritto di voto, obblighi o facoltà di preventiva consultazione per l'esercizio dello stesso, obblighi circa il trasferimento delle quote di partecipazione ovvero qualunque accordo per l'acquisto concertato di quote o per l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante sulla società.</p> <p>8.2 In caso di inosservanza dell'art. 8.1 la deliberazione dell'Assemblea è impugnabile ai sensi dell'art. 2479 ter c.c. se la deliberazione assembleare è stata adottata con il voto determinante dei soci inottemperanti all'obbligo di comunicazione di cui al citato Art. 8.1.</p> <p>8.3 I soci che partecipano all'Assemblea della società anche mediante delega di voto sono</p>

<p>inoltre tenuti a comunicare a chi la presiede, con dichiarazione da trascrivere a verbale, l'esistenza di situazioni che comportino, a norma del presente Statuto, limitazioni all'esercizio del diritto di voto.</p> <p>8.4 Le quote di partecipazione sociale per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.</p> <p>8.5 Gli enti pubblici soci esercitano il controllo sulla Società tramite la partecipazione ai relativi organi ed in particolare tramite le competenze attribuite all'Assemblea dei soci ed in conformità alle regole del modello in house providing secondo i rispettivi ordinamenti utilizzando le procedure e le prerogative di cui al presente statuto nonché gli altri strumenti eventualmente individuati anche nell'ambito di apposite convenzioni tra i soci stessi, ivi compresi atti di coordinamento e delega se ed in quanto utili o necessari per l'esercizio del controllo.</p>	<p>inoltre tenuti a comunicare a chi la presiede, con dichiarazione da trascrivere a verbale, l'esistenza di situazioni che comportino, a norma del presente Statuto, limitazioni all'esercizio del diritto di voto.</p> <p>8.4 Le quote di partecipazione sociale per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.</p> <p>8.5 Gli enti pubblici soci esercitano il controllo sulla Società tramite la partecipazione ai relativi organi ed in particolare tramite le competenze attribuite all'Assemblea dei soci ed in conformità alle regole del modello in house providing secondo i rispettivi ordinamenti utilizzando le procedure e le prerogative di cui al presente statuto nonché gli altri strumenti eventualmente individuati anche nell'ambito di apposite convenzioni tra i soci stessi, ivi compresi atti di coordinamento e delega se ed in quanto utili o necessari per l'esercizio del controllo.</p>
<p><b>ASSEMBLEA</b>  <b>ART. 9 MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA</b></p> <p>9.1 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479Bis c.c..</p> <p>9.2 L'assemblea è convocata nei casi e nei modi di legge e si tiene presso la sede sociale, presso la sede di uno degli enti soci, ovvero in un altro luogo, purchè in Italia, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione che deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie trattate.</p> <p>9.3 La convocazione dell'assemblea avverrà mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea.</p>	<p><b>ASSEMBLEA</b>  <b>ART. 9 MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA</b></p> <p>9.1 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479Bis c.c..</p> <p>9.2 L'assemblea è convocata nei casi e nei modi di legge e si tiene presso la sede sociale, presso la sede di uno degli enti soci, ovvero in un altro luogo, purchè in Italia, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione che deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie trattate.</p> <p>9.3 La convocazione dell'assemblea avverrà mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea.</p>

<p>9.4 Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.</p> <p>9.5 La convocazione dovrà essere corredata da una relazione illustrativa delle materie all'ordine del giorno.</p> <p>9.6 L'Assemblea dovrà essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In tal caso l'amministratore segnala nella relazione prevista le ragioni della dilazione.</p> <p>9.7 L'Amministratore dovrà altresì convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno una quota del 10% del capitale sociale o dal collegio sindacale, e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. In tal caso la relazione illustrativa, di cui al precedente comma 5, dovrà essere predisposta dal socio richiedente o dal Presidente del Collegio Sindacale.</p>	<p>9.4 Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.</p> <p>9.5 La convocazione dovrà essere corredata da una relazione illustrativa delle materie all'ordine del giorno.</p> <p>9.6 L'Assemblea dovrà essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In tal caso l'amministratore segnala nella relazione prevista le ragioni della dilazione.</p> <p>9.7 L'Amministratore dovrà altresì convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno una quota del 10% del capitale sociale o dal collegio sindacale, e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. In tal caso la relazione illustrativa, di cui al precedente comma 5, dovrà essere predisposta dal socio richiedente o dal Presidente del Collegio Sindacale.</p>
<p><b>ART. 10 ASSEMBLEA TOTALITARIA</b></p> <p>10.1 Sono comunque valide le assemblee, anche non convocate ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e l'Amministratore Unico e i sindaci sono presenti o informati della riunione (anche a mezzo fax o messaggio di posta elettronica e comunque con ogni mezzo idoneo a far risultare l'avvenuto ricevimento).</p> <p>10.2 All'amministratore Unico e ai componenti del Collegio Sindacale assenti, le deliberazioni assunte dovranno essere comunicate a cura del Presidente dell'Assemblea, entro 15 (quindici) giorni dalla data della adunanza.</p>	<p><b>ART. 10 ASSEMBLEA TOTALITARIA</b></p> <p>10.1 Sono comunque valide le assemblee, anche non convocate ai sensi dell'art. <del>10</del> <b>9</b> del presente Statuto, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e l'Amministratore Unico e <b>tutti</b> i sindaci sono presenti o informati della riunione (anche a mezzo fax o messaggio di posta elettronica e comunque con ogni mezzo idoneo a far risultare l'avvenuto ricevimento) <b>e nessuno dei partecipanti si oppone alla trattazione dell'argomento.</b></p> <p>10.2 All'amministratore <del>Unico</del> e <b>Al</b>i componenti del Collegio Sindacale assenti le deliberazioni assunte dovranno essere comunicate a cura del <del>Presidente dell'Assemblea</del> <b>dell'Amministratore Unico</b>, entro 15 (quindici) giorni dalla data della adunanza.</p>

## **ART. 11 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA**

11.1 L'Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

In particolare delibera:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la determinazione, in conformità alla normativa vigente, della remunerazione dell'Amministratore Unico;
- c) la determinazione del compenso dei sindaci;
- d) la nomina dell'Amministratore Unico;
- e) la nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
- f) le scelte in ordine all'affidamento della revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2447 c.c.;
- g) sulla responsabilità dell'Amministratore Unico e dei sindaci;

11.2 L'Assemblea inoltre delibera:

- a) la determinazione degli indirizzi e degli obiettivi dell'azione societaria nonché il programma delle attività, il budget annuale e il piano degli investimenti predisposti dall'Amministratore Unico;
- b) la definizione dei criteri di contribuzione alla spesa per il trasporto pubblico locale;
- c) la dichiarazione di disponibilità dei beni mobili ed immobili, tra quelli di proprietà della società, la cui destinazione al pubblico servizio non si ritenga più necessaria o utile;
- d) le modifiche dello Statuto;
- e) lo scioglimento e la liquidazione della società, la cui destinazione al pubblico servizio non si ritenga più necessaria o utile;
- f) l'acquisto, alienazione o dismissione a qualunque titolo di partecipazioni anche non di controllo, ove consentito dalla normativa vigente;
- g) l'acquisto, cessione o conferimento di immobili o di ramo di azienda di valore non inferiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) I.V.A. Esclusa;
- h) interventi di importo superiore a euro 500.000 (cinquecentomila/00) I.V.A. Esclusa

## **ART. 11 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA**

11.1 L'Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

In particolare delibera:

- a) l'approvazione del bilancio, **integrato/corredato della relazione sul governo societario richiesta ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;**
- b) la determinazione **della durata del mandato nonché,** in conformità alla normativa vigente, della remunerazione dell'Amministratore Unico;
- c) la determinazione del compenso dei sindaci;
- d) la nomina dell'Amministratore Unico;
- e) ~~la nomina~~ **l'indicazione** del Presidente del Collegio Sindacale;
- f) le scelte in ordine all'affidamento della revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. **2477** c.c.;
- g) sulla responsabilità dell'Amministratore Unico e dei sindaci;

11.2 L'Assemblea inoltre delibera:

- a) la determinazione degli indirizzi e degli obiettivi dell'azione societaria nonché il programma delle attività, il budget annuale, **da presentare ai soci entro il mese di marzo dell'anno di riferimento,** e il piano degli investimenti predisposti dall'Amministratore Unico;
- b) la definizione dei criteri di contribuzione alla spesa per il trasporto pubblico locale;
- c) la dichiarazione di disponibilità dei beni mobili ed immobili, tra quelli di proprietà della società, la cui destinazione al pubblico servizio non si ritenga più necessaria o utile;
- d) le modifiche dello Statuto;
- e) lo scioglimento e la liquidazione della società, ~~la cui destinazione al pubblico servizio non si ritenga più necessaria o utile;~~
- f) l'acquisto, alienazione o dismissione a qualunque titolo di partecipazioni anche non di controllo, ove consentito dalla normativa vigente;



<p>relativi a reti impianti e altre dotazioni patrimoniali.</p>	<p>g) l'acquisto, cessione o conferimento di immobili o di ramo di azienda di valore non inferiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) I.V.A. esclusa;  h) interventi di importo superiore a euro 500.000 (cinquecentomila/00) I.V.A. esclusa relativi a reti impianti e altre dotazioni patrimoniali.</p> <p><b>11.3 In relazione a tutti gli organi societari è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti di tali organi.</b></p> <p><b>11.4 E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società di capitali.</b></p>
<p><b><u>ART. 12 INTERVENTO IN ASSEMBLEA</u></b>  12.1 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci il cui nominativo risulta dal registro delle imprese prima dell'Assemblea.  12.2 I Soci possono intervenire all'Assemblea tramite teleconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.</p>	<p><b><u>ART. 12 INTERVENTO IN ASSEMBLEA</u></b>  12.1 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci il cui nominativo risulta dal registro delle imprese prima dell'Assemblea.  12.2 I Soci possono intervenire all'Assemblea tramite teleconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.</p>
<p><b><u>ART. 13 RAPPRESENTANZA</u></b>  13.1 Ogni Socio avente diritto di intervenire all'Assemblea potrà farsi rappresentare, nei limiti e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2372 c.c.</p>	<p><b><u>ART. 13 RAPPRESENTANZA</u></b>  13.1 Ogni Socio avente diritto di intervenire all'Assemblea potrà farsi rappresentare, nei limiti e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2372 c.c.</p>
<p><b><u>ART. 14 PRESIDENZA</u></b>  14.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona eletta dalla</p>	<p><b><u>ART. 14 PRESIDENZA</u></b>  14.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona eletta dalla</p>

<p>stessa assemblea.</p> <p>14.2 Il Presidente dell'Assemblea provvede alla nomina di un Segretario, anche non Socio e, se opportuno, sceglie due scrutatori fra gli Soci o i Sindaci, verifica la regolarità della costituzione nonché l'identità e la legittimazione dei presenti. Il presidente regola altresì lo svolgimento dell'Assemblea e accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.</p>	<p>stessa assemblea.</p> <p>14.2 Il Presidente dell'Assemblea provvede alla nomina di un Segretario, anche non Socio e, se opportuno, sceglie due scrutatori fra gli Soci o i Sindaci, verifica la regolarità della costituzione nonché l'identità e la legittimazione dei presenti. Il presidente regola altresì lo svolgimento dell'Assemblea e accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.</p>
<p><b><u>ART. 15 VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE E DIRITTO DI VOTO</u></b></p> <p>15.1 Nelle materie indicate dall'art.11.1, l'Assemblea, in prima e seconda convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.</p> <p>15.2 Nelle materie indicate all'art. 11.2, l'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i 4/5 (quattro-quinti) del capitale sociale.</p> <p>15.3 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alle norme di legge ed al presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti, astenuti o dissenzienti.</p>	<p><b><u>ART. 15 VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE E DIRITTO DI VOTO</u></b></p> <p>15.1 Nelle materie indicate dall'art.11.1, l'Assemblea, in prima e seconda convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.</p> <p>15.2 Nelle materie indicate all'art. 11.2, l'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i 4/5 (quattro-quinti) del capitale sociale.</p> <p>15.3 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alle norme di legge ed al presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti, astenuti o dissenzienti.</p>
<p><b><u>ART. 16 VERBALE DELLE ASSEMBLEE</u></b></p> <p>16.1 Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi previsti dalla legge e quando, inoltre, il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale è redatto dal Notaio, scelto dal Presidente.</p>	<p><b><u>ART. 16 VERBALE DELLE ASSEMBLEE</u></b></p> <p>16.1 Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi previsti dalla legge e quando, inoltre, il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale è redatto dal Notaio, scelto dal Presidente.</p>
<p><b><u>ART. 17 DIRITTO DI RECESSO DEI SOCI</u></b></p> <p>17.1 Per la disciplina del recesso del socio si applicano le disposizioni dettate dall'art. 2473 e ss. c.c.</p> <p>17.2 Il socio che intenda esercitare il diritto di recesso deve darne comunicazione all'organo</p>	<p><b><u>ART. 17 DIRITTO DI RECESSO DEI SOCI</u></b></p> <p>17.1 Per la disciplina del recesso del socio si applicano le disposizioni dettate dall'art. 2473 e ss. c.c.</p> <p>17.2 Il socio che intenda esercitare il diritto di recesso deve darne comunicazione all'organo</p>

amministrativo mediante lettera raccomandata a/r.	amministrativo mediante lettera raccomandata a/r.
<p><b>AMMINISTRAZIONE</b></p> <p><b>ART. 18 COMPOSIZIONE E NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b></p> <p>18.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico il quale dura in carica 3 (tre) esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio in carica. Egli può essere riconfermato.</p> <p>18.2 Al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico, l'Amministratore Unico rende noto all'assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società.</p>	<p><b>AMMINISTRAZIONE</b></p> <p><b>ART. 18 COMPOSIZIONE E NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b></p> <p><b>AMMINISTRATORE UNICO</b></p> <p>18.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico il quale, <b>salvo che l'Assemblea determini una durata inferiore</b>, <del>dura</del> <b>resta</b> in carica 3 (tre) esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al <del>terzo</del> <b>all'ultimo esercizio della sua carica</b>. Egli può essere riconfermato.</p> <p>18.2 Al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico, l'Amministratore Unico rende noto all'assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società.</p>
<p><b>ART. 19 REVOCA DELL'AMMINISTRATORE UNICO</b></p> <p>19.1 Costituisce giusta causa di revoca dell'Amministratore Unico, a titolo esemplificativo:</p> <p>a) il compimento di atti di amministrazione in violazione dei limiti ai poteri dell'amministratore imposti dal presente Statuto, dalla legge, o dalle decisioni degli organi competenti.</p> <p>b) il compimento di atti di amministrazione eccedenti l'oggetto sociale</p>	<p><b>ART. 19 REVOCA DELL'AMMINISTRATORE UNICO</b></p> <p>19.1 Costituisce giusta causa di revoca dell'Amministratore Unico, a titolo esemplificativo:</p> <p>a) il compimento di atti di amministrazione in violazione dei limiti ai poteri dell'amministratore imposti dal presente Statuto, dalla legge, o dalle decisioni degli organi competenti;</p> <p>b) il compimento di atti di amministrazione eccedenti l'oggetto sociale.</p>
<p><b>ART. 20 SOSTITUZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO</b></p> <p>L'Amministratore Unico, cessato per qualsiasi motivo rimarrà in carica fino all'accettazione della nomina del nuovo Amministratore e potrà compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione.</p>	<p><b>ART. 20 SOSTITUZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO</b></p> <p>L'Amministratore Unico, cessato per qualsiasi motivo, rimarrà in carica fino all'accettazione della nomina del nuovo Amministratore e potrà compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione.</p>
<p><b>ART. 21 ESERCIZIO DEI POTERI</b></p> <p>21.1 L'Amministratore Unico, nel rispetto delle competenze dell'assemblea, degli indirizzi e</p>	<p><b>ART. 21 ESERCIZIO DEI POTERI</b></p> <p>21.1 L'Amministratore Unico, nel rispetto delle competenze dell'assemblea, degli indirizzi e</p>

<p>degli obiettivi formulati dai soci di cui all'art. 11.2 lett. a), è investito dei poteri per la gestione della società ed in tale ambito ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale.</p> <p>21.2 L'Amministratore unico assume le sue determinazioni in seduta congiunta con il Collegio Sindacale. A tal fine convoca il collegio con avviso che deve essere ricevuto almeno 3 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione - che deve essere comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento - contiene l'ordine del giorno e deve essere inviato per conoscenza ai soci.</p> <p>21.3 Le determinazioni assunte dall'Amministratore Unico verranno inviate per conoscenza ai Soci entro 7 (sette) giorni dall'adozione.</p> <p>21.4 L'Amministratore unico corrisponde alle esigenze informative dei soci, fornendo i Report secondo le procedure ed i tempi previsti dagli Enti medesimi, con particolare riferimento agli adempimenti e controlli di cui all'art. 147quater del Dlgs. 267/2000.</p>	<p>degli obiettivi formulati dai soci di cui all'art. 11.2 lett. a), è investito dei poteri per la gestione della società ed in tale ambito ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale.</p> <p>21.2 L'Amministratore unico assume le sue determinazioni in seduta congiunta con il Collegio Sindacale. A tal fine convoca il collegio con avviso che deve essere ricevuto almeno 3 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione - che deve essere comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento - contiene l'ordine del giorno e deve essere inviato per conoscenza ai soci.</p> <p>21.3 Le determinazioni assunte dall'Amministratore Unico verranno inviate per conoscenza ai Soci entro 7 (sette) giorni dall'adozione.</p> <p>21.4 L'Amministratore unico corrisponde alle esigenze informative dei soci, fornendo i Report secondo le procedure ed i tempi previsti dagli Enti medesimi, con particolare riferimento agli adempimenti e controlli di cui all'art. 147-quater del Dlgs. 267/2000.</p>
<p><b>ART. 22 RAPPRESENTANZA</b></p> <p>22.1 L'Amministratore Unico rappresenta la società di fronte ai terzi ed in giudizio.</p>	<p><b>ART. 22 RAPPRESENTANZA</b></p> <p>22.1 L'Amministratore Unico rappresenta la società di fronte ai terzi ed in giudizio.</p>
<p><b>SINDACI</b></p> <p><b>ART. 23 COLLEGIO SINDACALE</b></p> <p>23.1 Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, tutti iscritti al Registro dei Revisori legali, ed è nominato ai sensi dell'Art. 2449 c.c. Al Comune di Bologna è riservata la nomina di 2 (due) Sindaci effettivi e di 1 (uno) Sindaco supplente. Alla Provincia di Bologna è riservata la nomina di 1 (uno) Sindaco</p>	<p><b>SINDACI</b></p> <p><b>ART. 23 COLLEGIO SINDACALE</b></p> <p>23.1 Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, tutti iscritti al Registro dei Revisori legali, ed è nominato ai sensi dell'Art. 2449 c.c. Al Comune di Bologna è riservata la nomina di 2 (due) Sindaci effettivi e di 1 (uno) Sindaco supplente. Alla Provincia <b>Città Metropolitana</b> di Bologna è riservata la</p>

effettivo e di 1 (uno) Sindaco supplente. Le nomine dei componenti effettivi di competenza del Comune di Bologna esprimeranno la rappresentanza di entrambi i generi ai sensi del DPR 30/11/2012, n. 251. Per la nomina dei membri supplenti i due enti soci concorderanno i nominativi per assicurare medesima rappresentanza. L'assemblea prende atto delle nomine e designa il Presidente del Collegio Sindacale, nella persona di uno dei sindaci effettivi nominati ai sensi del presente comma.

23.2 Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i supplenti nell'ordine atto a garantire il mantenimento della rappresentanza di genere all'interno dell'organo.

23.3 I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio in carica e possono essere riconfermati.

23.4 Al momento della nomina dei sindaci e prima della accettazione dell'incarico, sono resi noti alla assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società

23.5 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società, nonché sul suo concreto funzionamento.

23.6 Al Collegio Sindacale è altresì attribuito la revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2477 c.c., salvo che per diversa deliberazione dell'Assemblea o per obbligo di legge la revisione legale venga affidata ad un revisore.

nomina di 1 (uno) Sindaco effettivo e di 1 (uno) Sindaco supplente. Le nomine dei componenti effettivi di competenza del Comune di Bologna esprimeranno la rappresentanza di entrambi i generi ai sensi del ~~DPR 30/11/2012, n. 251~~ **della l. 12 luglio 2011, n. 120**. Per la nomina dei ~~membri~~ **componenti** supplenti i due enti soci concorderanno i nominativi per assicurare medesima rappresentanza. L'assemblea prende atto delle nomine e designa **indica** il Presidente del Collegio Sindacale, nella persona di uno dei sindaci effettivi nominati ai sensi del presente comma.

23.2 Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i supplenti nell'ordine atto a garantire il mantenimento della rappresentanza di genere all'interno dell'organo.

23.3 I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio in carica e possono essere riconfermati.

23.4 Al momento della nomina dei sindaci e prima della accettazione dell'incarico, sono resi noti alla assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società

23.5 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società, nonché sul suo concreto funzionamento.

23.6 Al Collegio Sindacale è altresì attribuita ~~a~~ la revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2477 c.c., salvo che per diversa deliberazione

	dell'Assemblea o per obbligo di legge la revisione legale venga affidata ad un revisore.
<p><b><u>ART. 24 RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE</u></b></p> <p>24.1 Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni, su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci effettivi. Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.</p>	<p><b><u>ART. 24 RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE</u></b></p> <p>24.1 Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni, su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci effettivi. Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.</p>
<p><b><u>ART. 25 COMITATO DI COORDINAMENTO COMPOSIZIONE E COMPETENZE</u></b></p> <p>25.1 Gli enti locali convengono sulla necessità di confermare e dare piena attuazione alla configurazione di SRM S.r.l. quale organismo dedicato per lo svolgimento di compiti strettamente necessari al perseguimento di finalità istituzionali degli enti medesimi. A tal fine, essi costituiscono un Comitato di Coordinamento quale sede di confronto, consultazione e controllo analogo congiunto tra gli Enti soci, in merito alle attività della Società.</p> <p>25.2 Il Comitato di Coordinamento riceve dall'Amministratore Unico una informativa almeno trimestrale sullo svolgimento delle attività poste in essere dalla società. Sulle attività di maggiore rilievo economico e/o strategico il Comitato di Coordinamento va informato preventivamente.</p> <p>Inoltre il Comitato di Coordinamento propone:</p> <p>a) programmi e iniziative comuni per lo sviluppo della società da sottoporre all'Amministratore Unico;</p> <p>b) orientamenti comuni da assumere in assemblea.</p> <p>25.3 E' comunque consentito a ciascun ente locale socio il diritto di domandare - sia nell'assemblea della società sia al di fuori di</p>	<p><b><u>ART. 25 COMITATO DI COORDINAMENTO COMPOSIZIONE E COMPETENZE</u></b></p> <p>25.1 Gli enti locali convengono sulla necessità di confermare e dare piena attuazione alla configurazione di SRM S.r.l. quale organismo dedicato per lo svolgimento di compiti strettamente necessari al perseguimento di finalità istituzionali degli enti medesimi. A tal fine, essi costituiscono un Comitato di Coordinamento quale sede di confronto, consultazione e controllo analogo congiunto tra gli Enti soci, in merito alle attività della Società.</p> <p>25.2 Il Comitato di Coordinamento riceve dall'Amministratore Unico una informativa almeno trimestrale sullo svolgimento delle attività poste in essere dalla società. Sulle attività di maggiore rilievo economico e/o strategico il Comitato di Coordinamento va informato preventivamente.</p> <p>Inoltre il Comitato di Coordinamento propone:</p> <p>a) programmi e iniziative comuni per lo sviluppo della società da sottoporre all'Amministratore Unico;</p> <p>b) orientamenti comuni da assumere in assemblea.</p> <p>25.3 E' comunque consentito a ciascun ente locale socio il diritto di domandare - sia nell'assemblea della società sia al di fuori di essa - mediante richiesta scritta, informazioni</p>

<p>essa - mediante richiesta scritta, informazioni in merito alle attività di gestione affidate alla società purché tale diritto venga esercitato secondo modalità e tempi tali da non ostacolare una gestione efficiente della società stessa. Gli organi sociali sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione di dati che vengano richiesti, al fine di consentire il controllo degli Enti locali sulle funzioni affidate alla società.</p> <p>25.4 Il Comitato di Coordinamento è composto dai rappresentanti legali degli Enti soci o loro delegati. Alle sedute del Comitato partecipa, in qualità di invitato permanente, l'Amministratore Unico.</p> <p>25.5 Il Comitato di Coordinamento si riunisce almeno ogni tre mesi su convocazione dell'Amministratore Unico ed ogni volta che gli enti soci lo richiedano.</p> <p>25.6 Le funzioni di segreteria, ivi comprese le formalità di convocazione e la tenuta dei verbali, sono assicurate dagli uffici della società. Copia dei verbali è trasmessa, entro 10 giorni dalla seduta, agli Enti locali soci.</p> <p>25.7 Il Comitato di Coordinamento delibera all'unanimità.</p>	<p>in merito alle attività di gestione affidate alla società purché tale diritto venga esercitato secondo modalità e tempi tali da non ostacolare una gestione efficiente della società stessa. Gli organi sociali sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione di dati che vengano richiesti, al fine di consentire il controllo degli Enti locali sulle funzioni affidate alla società.</p> <p>25.4 Il Comitato di Coordinamento è composto dai rappresentanti legali degli Enti soci o loro delegati. Alle sedute del Comitato partecipa, in qualità di invitato permanente, l'Amministratore Unico. <b>La partecipazione non comporta alcuna attribuzione di compenso per i partecipanti.</b></p> <p>25.5 Il Comitato di Coordinamento si riunisce almeno ogni tre mesi su convocazione dell'Amministratore Unico ed ogni volta che gli enti soci lo richiedano.</p> <p>25.6 Le funzioni di segreteria, ivi comprese le formalità di convocazione e la tenuta dei verbali, sono assicurate dagli uffici della società. Copia dei verbali è trasmessa, entro 10 giorni dalla seduta, agli Enti locali soci.</p> <p>25.7 Il Comitato di Coordinamento delibera all'unanimità.</p>
<p><b>BILANCIO ED UTILI</b>  <b>ART. 26 BILANCIO DI ESERCIZIO</b>  26.1 Gli esercizi si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.  26.2 L'Amministratore Unico, al termine di ogni esercizio, procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme previste dalla legge.</p>	<p><b>BILANCIO ED UTILI</b>  <b>ART. 26 BILANCIO DI ESERCIZIO</b>  26.1 Gli esercizi si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. <b>Entro il mese di settembre del medesimo anno, l'Amministratore Unico deve presentare ai soci un bilancio preconsuntivo per la verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio e del rispetto degli indirizzi formulati dai soci medesimi.</b>  26.2 L'Amministratore Unico, al termine di ogni esercizio, procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge <b>e di statuto.</b> <del>Il</del> Consiglio di Amministrazione</p>

	<b>L'Amministratore Unico</b> può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme previste dalla legge.
<b><u>ART. 27 UTILI</u></b> 27.1 Gli utili netti, dopo il prelievo del 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino al limite di cui all'Art. 2430 c.c., saranno attribuiti alle quote di partecipazione, salvo che L'Assemblea non ne deliberi la destinazione totale o parziale a favore di riserve straordinarie o ne disponga il riporto a nuovo esercizio.	<b><u>ART. 27 UTILI</u></b> 27.1 Gli utili netti, dopo il prelievo del 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino al limite di cui all'Art. 2430 c.c., saranno attribuiti alle quote di partecipazione, salvo che L'Assemblea non ne deliberi la destinazione totale o parziale a favore di riserve straordinarie o ne disponga il riporto a nuovo esercizio.
<b><u>ART. 28 PRESCRIZIONE DEI DIVIDENDI</u></b> 28.1 I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società.	<b><u>ART. 28 PRESCRIZIONE DEI DIVIDENDI</u></b> 28.1 I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società.
<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b> <b><u>ART. 29 DISPOSIZIONI GENERALI</u></b> 29.1 Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia a quanto disposto dal c.c. e dalle leggi speciali.	<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b> <b><u>ART. 29 DISPOSIZIONI GENERALI</u></b> 29.1 Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia a quanto disposto dal c.c. e dalle leggi speciali.